

alcun regime amministrativo e/o obbligo. Propone, inoltre, di prevedere un termine più congruo per la richiesta di autorizzazione.

Un altro soggetto, invece, segnala che il Regolamento debba specificare i tempi di adeguamento agli obblighi previsti dal Capo III, per il quale ritiene congruo un termine di centoventi giorni.

Pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, uno dei soggetti intervenuti suggerisce la previsione espressa di un obbligo di immediata cessazione dell'attività, nel caso di mancata presentazione della richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti già operanti, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Osservazioni dell'Autorità

Al fine di recepire la sostanza delle osservazioni avanzate, l'Autorità ha modificato i termini per la richiesta di autorizzazione e l'adeguamento agli obblighi da parte dei soggetti già operanti e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, prevedendo che i medesimi possano continuare ad operare, senza soluzione di continuità, a condizione di presentare la richiesta di autorizzazione, nei casi dovuti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento. L'Autorità ritiene inoltre non necessario prevedere espressamente l'obbligo di immediata cessazione dell'attività, in quanto riconducibile a principi generali dell'ordinamento.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

